

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CAMPI SALENTINA E TREPUIZZI
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Campi Salentina, C.F. _____ (classe 2[^]), legalmente rappresentato dal Sindaco Prof. Egidio Zacheo, ed il Comune di Trepuzzi, C.F. _____ (classe 2[^]), legalmente rappresentato dal Sindaco Dr. Oronzo Valzano, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Campi Salentina con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Trepuzzi con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Campi Salentina (**Classe 2[^]**) e di **Trepuzzi (Classe 2[^])** provincia di Lecce, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Campi Salentina assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (UNO), rinnovabile tacitamente alla scadenza.

Sino al 30 giugno 2015 è consentito lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione delle rispettive giunte comunali. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

A decorrere dal 1° luglio 2015, oltre al recesso consensuale di cui al comma precedente, è consentito anche il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni, previa deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Campi Salentina, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, in accordo con il Sindaco del comune di Trepuzzi.

Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve

essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Campi Salentina, sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati nella misura del 55% a favore del Comune di Campi Salentina e del 45% a favore del Comune di Trepuzzi. I Sindaci dei due comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Campi Salentina, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri

previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito eventuali incarichi le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 55% a carico del Comune di Campi Salentina;
- b) 45% a carico del Comune di Trepuzzi;

Ogni trimestre il Comune di Campi Salentina comunicherà al Comune di Trepuzzi il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Trepuzzi provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune di Campi Salentina in accordo con il Sindaco del Comune di Trepuzzi, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali oppure dal Vice segretario della convenzione, che col presente atto viene determinato nelle figura del Vice segretario del Comune di Campi Salentina, ovvero, in alternativa, da altro soggetto appositamente nominato dal Sindaco del Comune capo fila tra i

funzionari di categoria D dei due comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, del D.Lgs.vo 267/2000.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Trepuzzi

IL SINDACO

(Dr. Oronzo Valzano)

Per il Comune di Campi Salentina

IL SINDACO

(Prof. Egidio Zacheo)